

r.g. P.U. n. 53-2/2024

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica
nella persona del Giudice delegato, dott.ssa Elisabetta Bernardel,
sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata dalla
società SRL nel ricorso introduttivo, depositato nell'ambito del
procedimento unitario n. 53-2/24 introdotta con ricorso del 19.2.25;
considerato che in data 19.2.2025 la suddetta società con ricorso *ex*
art. 39, comma 3, e articoli 40, 44, comma 1, lettera a, e articoli 47 e
84 e ss., CCII, ha depositato: (i) una domanda c.d. in bianco,
paventando la presentazione di accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa, quale strumento di regolazione della crisi con *riserva di*
deposito degli atti e della documentazione di legge; (ii) contestuale
istanza di misure protettive *ex art.* 54, co. 2, CCIII;
rilevato che con provvedimento del 26.3.2025, ai sensi dell'art. 44,
CCIII il Tribunale ha accolto il ricorso, fissando il termine di sessanta
giorni entro il quale la ricorrente depositerà la domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la
documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;
considerato che il Tribunale in composizione collegiale, ha designato
quale giudice delegato alla trattazione della procedura, anche con
riferimento alla eventuale conferma delle misure di protezione, la
dott.ssa Elisabetta Bernardel;
vista l'istanza del con cui la società proponente, nel ricorso
introduttivo ha chiesto la conferma delle misure protettive;
visto l'art. 55 CCII ai sensi del quale, nel caso previsto all'articolo 54,
comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni,
conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la
durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni
dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese;
ritenuto che, nel silenzio del legislatore, in merito ai presupposti in
presenza dei quali il giudice delegato possa confermare le misure di
protezione, tale determinazione sia il frutto della ponderata
valutazione coordinata degli organi della procedura in punto di
opportunità di inibire iniziative individuali che possano valere a
pregiudicare la prosecuzione dell'attività di impresa nella prospettiva
della risoluzione concordata della crisi;
ritenuto che la conferma delle misure protettive sia rivolta a
proteggere il patrimonio aziendale nell'ottica della destinazione dello



stesso alla soddisfazione del ceto creditorio, e tenuto conto che non emergono comportamenti contrari ai doveri di diligenza propri di questa fase, nonché dell'assenza di atti in frode ed i progressi ottenuti dalla società nelle trattative tese all'acquisizione di nuovi clienti; ritenuto che la conferma delle misure protettive sia strumentale alla possibilità di continuazione dell'attività di impresa e dunque funzionale alla stessa presentazione del piano e della proposta di concordato;

Considerato che sulla base delle informazioni come sopra acquisite, sussiste, dunque, in buona sostanza, una ragionevole probabilità che la conferma delle misure protettive nel caso *de quo* possa assicurare l'obiettivo del buon esito delle trattative e sia proporzionata rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori, tenuto altresì conto che, in caso di mancata conferma le iniziative individuali di questi ultimi precluderebbero prima ancora che l'attuazione del piano di risanamento, la stessa sua elaborazione e presentazione;

considerato inoltre che la proponente ha già beneficiato, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, delle misure protettive atipiche per 240 giorni;

rilevato che ai sensi dell'art. 8 *“La durata complessiva delle misure protettive, fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'art. 18”*;

ritenuto pertanto congruo confermare le misure per 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della domanda prenotativa sul Registro delle Imprese (20.2.2025);

P.Q.M.

Conferma le misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 CCII ai sensi del quale *“i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”*, per termine di 120 giorni dalla pubblicazione della domanda sul Registro delle Imprese;

Onera il commissario giudiziale di relazionare in ordine al buon esito dell'incasso delle somme di cui al decreto collegiale, nonché in merito ai comportamenti serbati dagli organi della società con cadenza mensile evidenziando l'eventuale compimento di atti in frode e/o la rilevata inidoneità dell'attività a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.



Manda la cancelleria di comunicare con urgenza il presente decreto e di procedere agli adempimenti di rito.
Santa Maria Capua Vetere, 28/03/2025

Il giudice
Dott.ssa Elisabetta Bernardel

